

Sentenza n. 2596/2022 pubbl. il 20/04/2022 RG n. 2125/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Marina Tucci – Presidente

dott. Gabriele Sordi – Consigliere rel.

dott. Carlotta Calvosa – Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 2125 del ruolo degli affari diversi dell'anno 2019 (nonché sul procedimento incidentale sub 1) aperto dietro istanza cautelare della stessa parte ricorrente), trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2022, vertente tra

M. M., nata a Cosenza, il X, C.F. X, residente in Calopezzati (Cs), rappresentata e difesa in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione di essi suoi nuovi difensori, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati A. L. e P. P., entrambi del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliata in Albano Laziale (Rm), presso lo studio di detti suoi procuratori;

appellante

Z. A., nato a Roma in data, residente in Gallarate (VA), elett.te dom.to in Roma presso lo studio dell'Avv. A. S. dal quale è rappresentato e difeso a mezzo di procura in calce all'atto di costituzione; Appellato Avv. R. C., con studio in Civitavecchia, in qualità di curatore speciale del minore V. Z., nato a Roma, rappresentata e difesa in proprio;

appellata

con la partecipazione del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 86/2019 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 23/1/2019

CONCLUSIONI

M. M.: "nel merito 1) annullare la decisione con la quale è stata dichiarata la decadenza di M. M. dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; 2) disporre l'affidamento condiviso del minore V. ad entrambi i genitori; 3) disporre il ripristino della collocazione prevalente del minore V. Z. presso la madre, con ogni conseguente provvedimento in relazione alle frequentazioni del minore stesso con il padre; 4) in linea del tutto subordinata, qualora non sia disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre, disporre il ripristino immediato delle frequentazioni tra madre e figlio, nella misura più ampia possibile e tale da garantire e tutelare il rapporto e la relazione affettiva madre-figlio, stabilendo il relativo calendario e programma; 5) disporre che A. Z. corrisponda a M. M. un assegno per il mantenimento del figlio, nella misura non inferiore a 1.800,00 mensili, ovvero in quella diversa misura maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, con rivalutazione automatica come per legge, oltre concorso alle spese straordinarie; 6) disporre che A. Z. corrisponda a M. M. un assegno divorzile per il suo mantenimento, nella misura non inferiore a 1.800,00 mensili, ovvero in quella diversa misura maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, con rivalutazione automatica come per legge; 7) annullare la condanna nei confronti di M. M. di pagamento del risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. in favore di A. Z. e del figlio V.; 8) adottare ogni altri provvedimento consequenziale; in ogni caso 9) annullare il capo della decisione di primo grado con il quale è stata revocata la ammissione di M. M. al patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, liquidare in favore dell'avv. C. A. le spese processuali da corrispondere allo stesso in sede di gratuito patrocinio, nella misura indicata nella nota depositata in primo grado; 10) condannare A. Z. al pagamento delle spese processuali del doppio primo grado di giudizio. In via Istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale di A. Z. e prova per testi sui seguenti capitoli già richiesti in primo grado con la memoria istruttoria del 28 luglio 2014 e, quindi, richiesti nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio davanti al Tribunale 1) vero è che la famiglia Z. A./M. M. viveva fin dal matrimonio in un appartamento di proprietà in Roma, V. dei XX di M. 5A, quartiere Prati; 2) vero è che l'appartamento di V. dei XX di M. 5 era stato interamente ristrutturato dai coniugi Z. A./M. M. ed arredato con mobili di pregio; 3) vero è che i coniugi Z. A./M. M., durante il matrimonio, avevano un tenore di vita molto alto; 4) vero è che Z. A., durante il matrimonio e prima della crisi coniugale (trasferimento in Q.), aveva un reddito di 8.000,00, che destinava interamente alla famiglia; 5) vero è che i coniugi Z. A./M. M., prima della nascita del

figlio V., facevano viaggi in ogni parte del Mondo, ivi frequentando alberghi e ristoranti di lusso; 6) vero è che i coniugi Z. A./M. M. avevano una polizza medica che copriva ogni sinistro sanitario; 7) vero è che M. M., prima del matrimonio, lavorava come una stilista di moda, ma rinunciava a coltivare tale lavoro per seguire il marito nei viaggi di lavoro; 8) vero è che, dopo il matrimonio, M. M. ha conseguito l'abilitazione per lo svolgimento della professione di mediatore immobiliare; 9) vero è che, durante il matrimonio, M. M. ha svolto la professione di agente immobiliare, aprendo una propria ditta individuale; 10) vero è che il reddito prodotto da M. M. con la propria professione di agente immobiliare era interamente impiegato per le esigenze della famiglia; II) vero è che, a seguito della crisi tra i coniugi, M. M. ha cessato l'attività di agente immobiliare e ha chiuso la ditta individuale; Si indicano come testimoni: - T. R., residente in Roma, E. P., 12; - V. M., residente in Roma, 20; - C. I., dei XX di M. 5A, Roma".

Z. A.: "chiede la conferma di quanto disposto dal Tribunale di Civitavecchia, con rigetto dell'appello".

Curatore speciale: "- La relazione con il genitore non convivente è, per ogni minore, una risorsa e, prima ancora, un diritto. Prendendo le mosse da questa evidenza e sentitamente auspicando che, effettivamente, gli asseriti percorsi psicoterapeutici e di sostegno alla genitorialità abbiano prodotto, nella istante, il superamento delle disfunzionalità fonte di pregiudizio al figlio, nel caso di specie ancor più che in ogni altro, non può farsi luogo ad opzioni fiduciarie stante la condizione di V. ed il difficile momento adolescenziale che sta attraversando. - Questo curatore speciale chiede che l'eventuale accoglimento dell'istanza materna circa le comunicazioni e/o la frequentazione, quest'ultima in qualsivoglia guisa ritenuta, libera o in forma protetta, sia preceduta da valutazione consulenziale sulla sig.ra M., alla quale la stessa si è sottratta nel giudizio di primo grado, al fine di valutare gli eventuali progressi in esito ai percorsi attestati nella relazione della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dell'11.5.2020. - Quanto precede onde, imprescindibilmente viste le esperienze pregresse, appurare se la ripresa della relazione sia corrispondente all'interesse del minore e al suo benessere concreto". Premesso che Con ricorso depositato in data 27.05.2013 A. Z. esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario con M. M. in Roma il 21.12.1994; che dall'unione nasceva il figlio V. in data; che con decreto del 26.9.2007 il Tribunale civile di Roma omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore, obbligo del marito di corrispondere alla moglie 300 euro mensili per il suo mantenimento ed euro 1.200 mensili per il mantenimento del figlio V., oltre alla corresponsione delle spese straordinarie afferenti il figlio, quanto alla casa coniugale il ricorrente si impegnava a

trasferire alla resistente il 50% della propria quota di proprietà; che con decreto del 18.5.2012 di modifica delle condizioni di separazione il Tribunale di Roma accoglieva le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti nell'ambito del procedimento di modifica contenzioso instaurato con ricorsi reciproci dei coniugi e con riferimento alle statuizioni di tipo economico e, segnatamente, riduzione ad euro 800,00 mensili quanto al contributo per il mantenimento di V. da parte del padre e riduzione ad euro 100,00 quanto al contributo al mantenimento della moglie; obbligo del padre di corrispondere il 100% delle spese scolastiche e il 50% delle ulteriori spese straordinarie; quanto al regime di affidamento e collocamento del minore V., il Tribunale non accoglieva la richiesta delle parti di disporre l'affidamento condiviso del bambino ad entrambi i genitori e disponeva l'affidamento di V. ai Servizi Sociali con collocazione preferenziale presso la madre "disponendo che i coniugi si attengano rigorosamente alle indicazioni dei servizi affidatari del minore, con specifico riferimento alla definizione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, e in particolare diano corso a tutte le prescrizioni da questi formulate continuando gli incontri di terapia di coppia iniziati presso il CSM di Civitavecchia e gli incontri individuali di terapia e sostegno, e che la sig.ra M., in particolare, segua le prescrizioni relative alla sottoposizione di V. al percorso di psicomotricità e al percorso di psicoterapia individuale; ammonisce entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. ad abbandonare qualsiasi atteggiamento di conflittualità e modalità relazionali che possano dar luogo a conflitti, oltre che a dare compiutamente corso alle indicazioni dei servizi affidatari, con l'avvertenza che sarà cura dei servizi affidatari riferire al Tribunale per i minorenni la persistenza di atteggiamenti non congruenti con il benessere di V."; che la moglie decideva unilateralmente di trasferirsi a Santa Marinella ed il figlio minore veniva preso in carico dal Servizio Sociale competente territorialmente; che la M. impediva sistematicamente al padre di esercitare il diritto di visita inventando malattie del bambino o comunque un disagio psicologico del minore, che faceva sottoporre il bambino a visite mediche invasive senza il consenso dei Servizi Sociali e alla terapia psicologica presso il dott. C. R., medico privato; che in ragione di tali condotte, il Servizio Sociale affidatario segnalava la M. per la modifica dei provvedimenti vigenti al Tribunale per i Minorenni di Roma che declinava la propria competenza funzionale.

Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio; affidare V. al padre; disporre che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento; condannare M. M. al pagamento di euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 709 ter n. 3 c.p.c. in favore del ricorrente per il nocumento allo stesso arrecato quale conseguenza della mancata frequentazione del figlio.

Si costituiva in giudizio M. M. che aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alle altre domande di parte ricorrente. In proposito la M. deduceva: - che il ricorrente era pilota della Q., si era trasferito in Q. e veniva in Italia a trovare il figlio una volta ogni due mesi per due o tre giorni; che il ricorrente assumeva comportamenti violenti verso la moglie alla presenza del figlio; che lo Z. non rispettava gli orari e i giorni di vista, e V. tornava dagli incontri con il padre sempre turbato; - che dopo una violenta lite nel 2009 con la M. lo Z. era scomparso diversi mesi dalla vita del figlio e al suo ritorno il minore non voleva più vedere il padre; - che in base alla relazione del dott. R. C., psicoterapeuta del bambino, il rapporto padre figli era improntato a violenza psicologica e determinava il malessere psicofisico del bambino per cui dovevano essere interrotti gli incontri padre figlio; che al minore era stata diagnosticata iperattività, agitazione psicomotoria, movimenti ticcosi degli occhi e della bocca, disturbi dell'eloquio, che si acuivano dopo gli incontri con il padre; che il Tribunale dei Minorenni con decreto inaudita altera parte del 17 giugno 2013 sospendeva la responsabilità genitoriale della resistente, la ammoniva all'osservanza delle indicazioni del Servizio Sociale con particolare riferimento al calendario di incontri padre figlio, sotto pena dell'immediato collocamento del minore in casa - famiglia; che, con decreto del 17.07.2013 il Tribunale per i Minorenni dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Civitavecchia; che il predetto provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale era stato reclamato dalla M. che era in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Roma.

Tutto quanto sopra premesso, la resistente chiedeva dichiararsi la propria responsabilità genitoriale sul figlio minore; disporre l'affidamento esclusivo di V. alla madre; sospendere gli incontri padre figlio; porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie 900,00 euro per il mantenimento del figlio e 900,00 euro per il mantenimento del figlio.

All'udienza presidenziale del 31 luglio 2013 comparivano le parti e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava l'affidamento di V. ai Servizi Sociali e il collocamento presso la madre, con disciplina del diritto di visita paterno secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali, disponeva procedersi a CTU psicologica, nominando i dott.ri L. e A. per individuare il miglior regime di affidamento del bambino nonché il regime di frequentazione del genitore non collocatario. Nel corso dell'istruttoria il Giudice istruttore modificava più volte i provvedimenti vigenti: con ordinanza del 23.9.2013, preso atto che la resistente aveva denunciato gli assistenti sociali del Servizio Sociale di Santa Marinella e pertanto il Servizio affidatario era nell'impossibilità di espletare l'incarico, affidava V. Z. al Consultorio Familiare ASL RMF di Civitavecchia; con

ordinanza del 2.12.2013, preso atto che M. M. aveva trasferito il domicilio del minore da Santa Marinella a Roma e aveva optato per l'educazione parentale di V. senza il preventivo assenso del Servizio Sociale del Comune di Santa Marinella, affidatario all'epoca del minore e del padre, mandava alla resistente di "ritrasferire immediatamente il domicilio e la dimora del minore V. Z. a Santa Marinella, luogo di residenza di entrambi e presso il quale V. frequenta il corso di catechismo", mandava altresì "al Consultorio della ASL RMF di Civitavecchia, servizio affidatario del minore, di reinserire immediatamente il minore in un normale contesto scolastico e, segnatamente, nella classe IVA della Scuola elementare di Santa Marinella ove è presente il nominativo del minore e ove lo stesso era stato iscritto prima che la madre optasse, con le modalità di cui in parte motiva, per l'"educazione parentale"; mandava infine al Servizio affidatario "di iscrivere il minore, in accordo con i genitori, ad un'attività sportiva ricreativa che faciliti la socializzazione del minore stesso" e "di predisporre un calendario di incontri tra V. e il padre che favorisca la relazione padre - figlio con una tempistica continuativa e progressiva"; mandava al Servizio TSMREE della ASL RMF di prendere in carico il caso al fine di fornire un adeguato sostegno psicoterapeutico al minore; con ordinanza del 20.02.2014 il G.i. nominava l'avv. C. R. Curatore speciale del minore V.; con ordinanza del 7.3.2014, in seguito all'ascolto del minore e alla luce della relazione del Consultorio di Civitavecchia affidatario e delle CTU depositata dalla dott.ssa L. e dal dott. Ancanfora, preso atto della circostanza che la resistente disattendeva le prescrizioni imposte dai provvedimenti giudiziari ostacolando gli incontri padre - figlio, non mandando V. a scuola e non facendo seguire al minore il percorso presso il TSMREE, il G.i. rigettava l'eccezione di nullità delle consulenze tecniche formulata dalla M., confermava l'affidamento di V. al Consultorio ASL RMF di Civitavecchia, disponeva in particolare: a) l'immediato collocamento del minore V. Z. presso l'abitazione paterna; b) la possibilità della madre di contattare il minore per 10 minuti una volta al giorno in una fascia oraria tra le 18 e le 21; c) decorsi 45 giorni dallo stabile collocamento di V. presso il padre, previo assenso del neuropsichiatra infantile presso il TSMREE, incontri protetti madre -figlio; d) che il padre provvedesse direttamente e in prima persona alla cura e all'accudimento del minore; e) l'immediato reinserimento, a cura del Consultorio di Civitavecchia, del minore presso la scuola elementare di Santa Marinella; mandava inoltre ad entrambi i coniugi di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e alla resistente di intraprendere un percorso di cura e psicoterapia individuale presso il CSM di Ladispoli; vietava alla M. di avvicinarsi all'abitazione paterna e ai luoghi abitualmente frequentati dal minore; ammoniva entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a rispettare e dare attuazione ai provvedimenti del Tribunale; dichiarava cessato l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente il contributo al mantenimento di V.; mandava alla polizia tributaria di

svolgere una indagine sul patrimonio, sui redditi, sui conti correnti e sull'effettivo tenore di vita della resistente; mandava al Consultorio di Civitavecchia di inviare relazioni di aggiornamento mensili sul caso; con ordinanza del 18.04.2014, il G.i. autorizzava i contatti telefonici tra V. e la nonna materna, T. R., una volta alla settimana in una fascia oraria tra le 18 e le 21; mandava al CSM di Ladispoli di preparare la resistente agli incontri con il figlio V.; con ordinanza del 19.04.2014, alla luce in particolare della circostanza che la resistente non aveva intrapreso alcun percorso presso il CSM di Ladispoli e in data 25.04.2014 si era recata presso il domicilio paterno esibendo un falso decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma che disponeva la collocazione del figlio presso di lei, il G.i. mandava al Centro XX G. Fregosi di Roma di non dar corso agli incontri madre -figlio; con ordinanza del 28.05.2014, il G.i., vista la relazione del Consultorio di Civitavecchia ed alla luce della circostanza che il ricorrente avrebbe dovuto riprendere servizio dall'aspettativa in data 2.06.2014, autorizzava il ricorrente ad avvalersi, durante i periodi di assenza per lavoro, della collaborazione del fratello P. Z. e della compagna S. S.; disponeva la trascrizione delle conversazioni tra V., la madre e la nonna materna; revocava il mandato al CSM di Ladispoli di prendere in carico M. M., attesa l'indisponibilità della stessa di seguire un percorso di sostegno, salva comunque la facoltà della resistente di accedere spontaneamente e volontariamente al CSM; con ordinanza del 18.12.2014 il G.i. mandava al Consultorio familiare di Civitavecchia di organizzare entro il 31.1.2015 un incontro presso il Centro risorse di consulenza e mediazione familiare di Civitavecchia tra V., la madre e la nonna materna; con ordinanza del 9.4.2015, rilevato che la resistente non aveva intrapreso alcun percorso indicato dal Tribunale volto al recupero della relazione madre - figlio, alla luce della relazione della neuropsichiatra del TSMREE dott.ssa C. che evidenziava il disagio di V. dopo gli incontri con la madre, mandava al Consultorio di Civitavecchia, affidatario del minore, di organizzare due incontri annuali tra V., la madre e la nonna materna, entro il 30 aprile e il 20 dicembre di ogni anno, in uno spazio neutro alla presenza di operatori specializzati; disponeva colloqui telefonici tra la madre e il figlio nel giorno di mercoledì e colloqui telefonici di V. con la madre o la nonna nel giorno di domenica; - con ordinanza del 18.05.2015, il G.i. ad integrazione dei provvedimenti vigenti prevedeva la possibilità di V. di sentire telefonicamente, vedere e incontrare gli zii materni, V., A. ed E. M., alla presenza del padre e previo accordo tra gli zii e il ricorrente; - con ordinanza del 12.05.2016, preso atto della relazione della dott.ssa F. che aveva in cura V., disponeva in via sperimentale due incontri disgiunti tra V., la madre e la nonna nel periodo maggio - novembre 2016 in uno spazio neutro alla presenza di operatori specializzati, ai fini della valutazione terapeutica mirata del rapporto tra il minore, la madre e la nonna materna, per valutare modalità future di incontro; - con ordinanza del 13.04.2017, il G.i., preso atto del parere della dott.ssa C., con il quale la specialista, dopo consultazioni con la

Curatrice del minore, il Servizio affidatario e un colloquio con il minore, ha ravvisato la sussistenza di controindicazioni cliniche allo svolgimento dell'incontro protetto di V. con la madre per il mese di aprile, in considerazione del peggioramento clinico del ragazzo, sospendeva gli incontri tra V., la madre e la nonna. Nel corso del procedimento veniva presentato, in data 21 marzo 2014, dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia ricorso ex art. 330 c.c. (subprocedimento recante R.G. n. 2060 - 1/2013) con cui il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale ha chiesto di volere pronunciare la decadenza di M. M. dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore V. Z., nato a Roma il 19 aprile 2014 a causa dei comportamenti dalla stessa posti in essere costituenti causa di grave pregiudizio all'integrità psicofisica del predetto minore; in data 24.05.2014 il Tribunale disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di M. M. sul figlio minore, nominava CTU il prof. F. al fine di verificare eventuali patologie psichiche da cui era affetta la resistente, inficianti la capacità genitoriale della M. e da incidere sul rapporto madre - figlio. Il ctu nominato, incaricato con successivo decreto di espletare una perizia sugli atti, stante la mancanza di volontà della M. di sottoporsi agli accertamenti disposti dal Tribunale, ha rassegnato le proprie conclusioni sulla base della documentazione agli atti del giudizio principale, ed il Tribunale ha confermato con decreto del 18.12.2014 la sospensione della responsabilità genitoriale della resistente, rimettendo alla definizione del giudizio portante avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti Z. M. ogni determinazione in ordine alla domanda di decadenza della stessa M. dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore V. Z.. Con sentenza del 13 febbraio 2015 veniva emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva istruita in via documentale, mediante prova testimoniale e, all'udienza del 19 luglio 2018, era rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con istanza del 27 luglio 2018 il ricorrente chiedeva di essere autorizzato a trasferire la residenza abituale di V. da Cerveteri a Gallarate, in ragione delle sue esigenze lavorative, come pilota della compagnia aerea C. Italia. In particolare, lo Z. evidenziava che il Consultorio affidatario nella sua ultima relazione riconosceva la necessità che V. fosse affidato al padre; la neuropsichiatra di V., la dott.ssa C. era in procinto di essere trasferita dal TSMREE presso la Asl di Civitavecchia e non avrebbe più potuto occuparsi del minore; V. avrebbe dovuto iniziare le scuole superiori e sarebbe stato più traumatico per lo stesso un trasferimento a Gallarate nel corso dell'anno scolastico. disponeva l'integrazione del contraddittorio e riservava ogni decisione sull'istanza di trasferimento alla decisione del Collegio.

Con la sentenza definitiva il Tribunale così decideva la causa: 1) dichiara M. M. decaduta, ai sensi dell'art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale sul figli o minore V.; 2) dispone che il figlio

minore V. sia affidato esclusivamente al padre; 3) dispone che A. Z. faccia proseguire al figlio il percorso di psicoterapia presso la ASL territorialmente competente o presso uno psicologo di fiducia; 4) dispone che il TSMREE presso ASL di Gallarate prenda in carico il minore V.; 5) dispone che A. Z. faccia mantenere al figlio V. rapporti costanti con il ramo parentale materno, ivi compresa la nonna materna, sotto la sua vigilanza 6) rigetta la domanda di assegno di divorzio proposta da M. M.; 7) sospende a tempo indeterminato ogni incontro e comunicazione tra la madre M. M. e il figlio minore, salvo diverso avviso del neuropsichiatra e dello psicologo che avranno in cura V.; 8) revoca l'ammissione di M. M. dal gratuito patrocinio; 9) condanna M. M. al risarcimento del danno in favore di A. Z. ai sensi dell'art. 709 ter n. 3 c.p.c., che liquida in euro 15.000,00; 10) condanna M. M. al risarcimento del danno in favore di V. Z. ai sensi dell'art. 709 ter n. 3 c.p.c., che liquida in euro 25.000,00 che dovrà versare ad A. Z., in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e che il padre vincherà su un libretto per il figlio; Il) condanna M. M. a rifondere a Z. A. le spese del presente procedimento, spese che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge; 12) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU. ". Con ricorso depositato il 26.3.2019 proponeva appello la sig.ra M. lamentando: l'erroneità della dichiarazione della sua decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore V. per aver con essa il Tribunale recepito evidenti errori e distorsioni nei quali sarebbero incorsi i CCTTUU nella valutazione della fattispecie, non sussistendo affatto le condizioni dell'art. 330 c.c., atteso che la sua relazione con il figlio non era affatto pregiudizievole per il minore, ella non avendo violato alcun dovere di legge, né trascurato i doveri inerenti la sua responsabilità, né abusato dei poteri genitoriali; l'erroneità della decisione con la quale non era stato disposto l'affidamento condiviso e il collocamento del minore presso la madre in quanto V. non era stato da lei iperprotetto, e/o trascurato, come erroneamente affermato dal Tribunale, avendo vissuto una vita assolutamente normale, seppure necessariamente, opportunamente e adeguatamente protetto, da tutta la situazione legale in cui era stato - suo malgrado coinvolto; né ella aveva mai inteso allontanare dal figlio la figura paterna; l'erroneità della decisione con la quale si è era sospeso a tempo indeterminato ogni rapporto madre-figlio sulla scorta di comportamenti addebitabili nella sentenza come "accertati" ma frutto solo di dichiarazioni che lo Z. aveva rivolto ai Servizi affidatari o territoriali e da questi pedissequamente assunti come veri; la conseguente illegittimità delle condanne risarcitorie ex art. 709 ter c.p.c.; l'erroneità della decisione con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile in suo favore in quanto, pure avendo ella conseguito il titolo di agente immobiliare, non era riuscita ad affermarsi professionalmente, per la difficoltà in cui versa il settore e per la perdita di ogni contatto professionale essendosi la stessa

interamente dedicata alla cura del figlio, dovendo tenersi conto che lo Z. godeva di entrate superiori a quelle dichiarate; la sua impossibilità di partecipare per il 50% alle spese straordinarie occorrenti al figlio, ella potendo esser al più gravata del solo 10%; l'accoglimento dell'appello doveva comportare anche la riforma del capo della decisione del Tribunale con il quale era stata disposta la revoca della sua ammissione al gratuito patrocinio.

Pertanto, formulava le su trascritte conclusioni.

Costituitosi in giudizio, lo Z. chiedeva il rigetto dell'appello affermando: che la sig.ra M. M. disconosceva nel modo più assoluto che la grave condizione clinica del figlio, affetto da "disabilità cognitiva lieve, disturbo dello spettro autistico di livello lieve e disturbo ossessivo compulsivo" che impone attenzione e cure, e conseguentemente, va esclusa da qualsiasi gestione della di lui vita, anche perché qualsiasi ingerenza nella di lui quotidianità si era dimostrato aver l'effetto di una deflagrazione emotiva con nefaste conseguenze cliniche; tutti gli accertamenti tecnici compiuti ed i riscontri forniti dai vari Servizi intervenuti avevano attestato la fragilità di V., triangolato nel conflitto genitoriale e affetto da plurimi tics facciali, crisi di ansia e regressione comportamentale il quale, in assenza di un intervento di entrambi i genitori, e con particolare riferimento alle condotte materne, avrebbe subito un grave pregiudizio, che poi inevitabilmente si era verificato essendosi dovuto registrare il peggioramento della sua situazione psicologica determinato dal mancato adeguamento della madre alle indicazioni assunte dai professionisti; la sig.ra M. si era scientemente sottratta ad ogni valutazione delegata agli specialisti incaricati dal Tribunale; sulla scorta di tutta la documentazione acquisita, in ogni caso, il c.t.u. aveva necessariamente dovuto concludere osservando "che ci troviamo di fronte ad una personalità disturbata che si esplica in una contrapposizione frontale a chiunque tenda a limitare la sua capacità decisionale rispetto al figlio, assumendo atteggiamenti ostativi, screditanti, polemici e rivendicativi; Detta condizione psichica è certamente in grado di incidere sulle capacità genitoriali della signora come sulle capacità di cura del minore"; una volta trasferito il collocamento di V. presso il padre, dalle relazioni periodiche del Servizio affidatario era emerso come, grazie all'impegno paterno ed ai progetti di sostegno attivati dal Consultorio unitamente al Servizio TSMREE e al Centro Fregosi, la condizione psico-fisica di V. era progressivamente migliorata: "il minore affetto da un disturbo ossessivo-compulsivo e un disturbo del funzionamento sociale, ha superato la grave obesità da cui era affetto, si è inserito nel contesto scolastico, ha iniziato a svolgere attività sportive e a socializzare con i compagni di classe. Il padre ha provveduto a garantire continuità dei rapporti con il ramo della famiglia materna organizzando incontri con gli zii materni (cfr. relazioni del Consultorio del 29.9.2014, del 15.7.2015, dell'11.11.2015, del 14.07.2016, del 20.06.2017, del 20.3.2018)"; di conseguenza, la

esclusività dell'affido del minore al padre deve esser confermato in questa sede, essendo l'unico modo per garantire al minore di essere seguito da tutti i presidi che in qualche modo si occupano di lui e così pure i capi 3) 4) e 5) del provvedimento di primo grado, in ordine alla necessità di una assistenza continuativa di V., di una sua relazione con il ramo materno della famiglia; la sig.ra M. aveva falsificato un provvedimento intestato al Tribunale per i minorenni di Roma al fine di prelevare V. presso il padre, agendo intenzionalmente un giorno festivo per impedire l'immediato riscontro presso l'A.G., e, di seguito, aveva asserito in udienza di disporre di un simile, inesistente, titolo; nel corso dell'anno 2013 ella aveva impedito al figlio di frequentare la scuola tenendolo relegato in casa; ella aveva denunciato i servizi di S. M., ignorato per anni il TSMRE di Civitavecchia, diffidato il consultorio di Civitavecchia, impedito al padre di incontrare V.; la ricorrente non poteva reclamare alcun assegno divorzile disponendo di risorse e di capacità professionali che le consentono di mantenersi; il suo comportamento gravemente lesivo dei diritti del figlio e del padre giustificavano pienamente le sanzioni inflitte ai sensi dell'art 709 ter c.p.c. e la sua condanna al rimborso delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio anch'egli, il Curatore speciale del minore ricordava le emergenze istruttorie che avevano giustificato i provvedimenti assunti dal Tribunale i quali meritavano di esser mantenuti, anche in considerazione delle relazioni dei Servizi di Gallarate (MI) attestanti il buon accudimento paterno e le cure a lui assicurate; riguardo all'istanza materna circa le comunicazioni e/o la frequentazione, sosteneva che la stessa in qualsivoglia guisa ritenuta, libera o in forma protetta, fosse preceduta da valutazione consulenziale sulla sig.ra M., alla quale la stessa si era sottratta nel giudizio di primo grado, al fine di valutare gli eventuali progressi in esito ai percorsi attestati nella relazione della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dell'11.5.2020 al fine, imprescindibilmente viste le esperienze pregresse, di appurare se la ripresa della relazione sia corrispondente all'interesse del minore e al suo benessere concreto.

L'istanza di ricusazione formulata dalla parte appellante nei confronti dei componenti il collegio era rigettata e, di seguito, riassunto il giudizio anche sull'istanza urgente di modifica delle condizioni di affidamento del minore avanzata dalla stessa sig.ra M., la cui trattazione era rinviata alla stessa udienza di merito.

Il rappresentante della Procura Generale chiedeva il rigetto dell'appello.

In considerazione della necessità di fronteggiare l'epidemia da Covid 19 la Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 221 co. 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 7.4.22 con il

deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella Camera di Consiglio.

MOTIVAZIONE

In premessa va precisato che la parte ricorrente con il proprio atto in riassunzione depositato a seguito del rigetto della sua istanza di ricusazione del collegio ha espressamente rinunciato all'istanza cautelare, la quale resterebbe comunque assorbita nella presente decisione definitiva del giudizio.

Nel merito, l'impugnazione non appare meritevole di accoglimento.

Mancano solo dieci giorni al compimento del diciottesimo anno d'età di V. e, di conseguenza, è oramai venuto meno il presupposto legale per cui fra le parti permanga il contrasto in ordine alle modalità di esercizio della loro responsabilità genitoriale sul figlio, sul suo collocamento, sul suo regime di visita con il genitore non collocatario.

In ogni caso, le determinazioni a tal riguardo adottate dal Tribunale di Civitavecchia appaiono pienamente condivisibili in quanto ancorate alla lunga serie di accadimenti sopra riportati.

A seguito dei primi seri contrasti rilevati nella loro gestione del minore, il Tribunale, fin dal lontano anno 2012, aveva disposto l'affido di V. al Servizio Sociale.

In totale spregio di tale decisione, e persino dopo esser stata sospesa dalla responsabilità genitoriale con il successivo decreto reso dal Tribunale per i minorenni di Roma nell'anno 2013, la sig.ra M. come emergeva dalle relazioni di detto S.S. decideva illecitamente, in via del tutto autonoma, di impedire sistematicamente di far incontrare il bambino con il padre, di sottoporlo a visite mediche, di trasferirne la residenza e di cambiarne la scuola, ed infine di interrompere la sua frequentazione scolastica.

Acquisite le relazioni del TSMREE e quelle dei nominati CCTU attestanti la gravità delle condizioni di V., affetto da "disabilità cognitiva lieve, disturbo dello spettro autistico di livello lieve e disturbo ossessivo compulsivo", grave obesità, nonché il preoccupante profilo di personalità della madre, il G.i. si era visto costretto, a fronte dell'atteggiamento assolutamente oppositivo della sig.ra M. ad ogni intervento predisposto a mezzo dei Servizi e dopo averlo ascoltato, a disporre che il collocamento del minore presso il padre.

Di seguito, in data 25.4.2014 (appositamente in detto giorno di festa per rendere impossibile l'immediata verifica presso l'A.G.) costei si era determinata addirittura a recarsi presso il domicilio paterno esibendo un falso decreto del Tribunale per i minorenni che apparentemente disponeva il rientro del figlio presso di lei.

Ben quattro gli specialisti investiti nel corso della lunga vicenda giudiziaria per analizzarla sotto gli aspetti psicologici e psichiatrici, il dott. S. nel corso del procedimento di modifica delle condizioni della separazione, i dott.ri L. ed A. in esordio del procedimento di divorzio, il prof. F. nella sua fase di ultimazione istruttoria. Tutti costoro hanno concordato nel riscontrare la patologia del rapporto madre figlio, improntato ad una pericolosa simbiosi, alla pregiudizievole forte pressione operata dalla madre per un patologico rapporto di alleanza con il minore inducente in quest'ultimo, fra l'altro, la suggestione di un grave disagio psicologico legato alla frequentazione con il padre, costruzione di un falso sé con rifugio in un mondo fantasmatico, la difficoltà di relazionarsi con la conversione dell'emotività repressa in sintomi quali paralisi o blocco dell'eloquio.

Gli specialisti, stante tale atteggiamento assolutamente incongruo tenuto dalla madre, hanno ravvisato il concreto rischio di una "sindrome di Munchausen per procura" che giustificherebbe le scelte del tutto controproducenti della madre tendenti all'isolamento relazionale del figlio, tali da aggravarne invece che migliorarne la sintomatologia.

Quanto mai opportune, e necessitate, dunque sono state le scelte adottate, progressivamente, dai diversi giudici investiti dalla vicenda e, da ultimo, quella del collocamento di V. presso il padre, che lo ha accolto insieme alla sua nuova compagna. Tale sua nuova condizione di vita, l'intervento finalmente libero e proficuo dei Servizi Territoriali, la sospensione dei suoi contatti con la madre, hanno comportato un significativo miglioramento delle condizioni di salute e di crescita di V..

Il Curatore speciale attesta che il ragazzo, in carico all'"A.G.R.E.S. O. A." di Gallarate, ha continuato con regolarità il percorso di psico-terapia individuale iniziato nel gennaio 2019 (v. relazione Servizio Sociale dep. 19.5.2020), con cadenza settimanale, oltre alla terapia farmacologica, risultando ulteriormente migliorato sia rispetto all'acquisizione delle autonomie di base sia in ordine alla presa di coscienza circa il suo agire con un soddisfacente iter di crescita interiore. In particolar modo il miglioramento si è registrato sul piano della realtà nel senso che oggi V. si interroga sulle modalità attraverso le quali relazionarsi con i pari età e come inserirsi nel relativo gruppo, sull'amicizia, sulle sue reazioni rispetto alle emozioni. Frequenta il 3 anno del Corso quinquennale AGRI (Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale) presso l'I. X I. N. avvalendosi dell'Insegnante di S. e di P., continua a frequentare l'organizzazione S. e un gruppo di T., è supportato nella didattica dalla frequentazione di un Centro Studi per due volte alla settimana e nel periodo estivo continua a praticare sport velistico.

La sentenza impugnata non merita censure nemmeno riguardo le ulteriori decisioni adottate dal Tribunale.

Correttamente, infatti, il primo giudicante ha rigettato la domanda avanzata dalla sig.ra M. al fine di vedersi attribuito un assegno divorzile a carico del sig. Z., il quale, per inciso, si sta facendo

totalmente carico del mantenimento del figlio, lamentando la mancata partecipazione della madre alla metà delle spese straordinarie occorrenti al ragazzo.

La sig.ra M., infatti, aveva ancora trentotto anni d'età all'epoca dell'omologa della sua separazione dal coniuge e, per anni durante il ménage, ella aveva costantemente esercitato la professione di agente immobiliare. Subito dopo la separazione ella aveva deciso di trasferirsi in S. M. per abitare in una villa al canone mensile di ben 1.260, 00 euro mensili. Dal suo ISEE del 2013 ella risultava proprietaria esclusiva di due immobili del valore ivi stimato in 4.801, 00. In sede di memoria conclusionale in primo grado, il suo difensore ha riferito che ella opera nel sociale da anni, ricoprendo mansioni assai delicate avendo conseguito qualifiche professionali e brevetti presso "la C. italiana di Roma e D. E." di "esecutrice manovre salvavita pediatriche, esecutrice D. B. e PBLSD, autorizzata all'uso del defibrillatore in emergenza e urgenza". Ha aggiunto che ella è referente Regionale della F. I. Professionisti Soccorso Emergenza; è Presidente dal 2014 di Associazione O. che principalmente opera Istituzionalmente nella Protezione Civile, trasporto ambulanza e servizi sanitari oltre che per la tutela dei diritti; è Responsabile Comunale del Dipartimento diritti Umani e Libertà Civili; è impegnata da anni nella lotta contro la violenza sulle donne sui minori ed è stata invitata ad intervenire come è intervenuta in numerosi convegni pubblici e anche alla Camera dei Deputati sul tema.

Correttamente, dunque, il Tribunale, considerato il lavoro svolto dalla sig.ra M. durante il ménage matrimoniale, tenuto conto delle suddette ulteriori competenze da ella acquisite, dell'Ancora giovane sua età al momento della fine del rapporto coniugale, ha ritenuto che la ricorrente abbia avuto, ed abbia, le possibilità di ricollocarsi nel mondo del Lavoro in virtù delle sue specifiche attitudini lavorative, senza trascurare, come "ragioni della decisione", sempre a sfavore della sua domanda, le condotte lesive da ella poste in essere ai danni del figlio e del marito.

Alla luce di tali oggettive e plurime emergenze risultano del tutto superflue le istanze di prova orale avanzate dalla ricorrente per attestare il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

La pluralità e la gravità di tali suoi comportamenti compiuti in danno del coniuge e di V. e le severe e perdurate conseguenze derivatene in compromissione sia del rapporto padre-figlio sia del sereno sviluppo psico-fisico del minore giustificano appieno la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni disposta dal Tribunale.

Inammissibile, infine, l'impugnazione proposta dall'appellante avverso il provvedimento di sua revoca dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta in sentenza per aver ella resistito in giudizio con mala fede e colpa grave ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che tale provvedimento, comunque pronunciato - sia con separato decreto sia all'interno del provvedimento di merito - deve essere sempre considerato autonomo e, di

conseguenza, soggetto ad un separato regime di impugnazione costituito esclusivamente dall'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. (Cass. nn. 33562/21; 16117/20; 10487/20). Segue per legge all'esito del giudizio la condanna della sig.ra M. al rimborso delle spese anticipate per la lite in favore del sig. Z. e dell'Erario, riguardo la posizione del minore assistito in giudizio dal Curatore speciale ed ammesso al gratuito patrocinio, per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del DM n. 55/14. Ricorrono gli estremi di legge per irrogare alla sig.ra M. M. la sanzione di cui all'art 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115/02. Stante l'imminente raggiungimento della maggior età da parte di V. si reputa opportuno inoltrare copia della presente pronuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese per ogni opportuna valutazione circa la necessità di invocare a sua tutela una misura di protezione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore G., sull'appello proposto dalla sig.ra M. M. avverso la sentenza n. 86/2019 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 23/1/2019: - rigetta l'appello; - condanna la sig.ra M. M. a rimborsare al sig. Z. A. ed all'Erario, per esser stato ammesso al g.p. il minore V. Z., la pari somma di 6.000,00 ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge; - dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per irrogare alla sig.ra M. M. la sanzione di cui all'art 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115/02: - dispone l'inoltro di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese per ogni opportuna valutazione circa la necessità di invocare una misura di protezione a tutela di Z. V..

Roma, così deciso nella Camera di Consiglio del 9.4.22.

Il Consigliere est.
Dott. *Gabriele Sordi*

La Presidente
Dott. *Marina Tucci*